

Per essere inseriti in graduatoria, i docenti non devono più presentare i documenti in originale

# Nomine a colpi di autocertificazione

## E per l'attestato di buona salute basta il medico di famiglia

DI ANTIMO DI GERONIMO

I docenti e i non docenti, assunti a tempo indeterminato o determinato, non devono più presentare i documenti di rito in originale. Le dichiarazioni rese all'atto della presentazione della domanda di inserimento in graduatoria valgono, infatti, come autocertificazioni.

E non è più necessario nemmeno il certificato di idoneità all'impiego rilasciato dalla Asl: basta un semplice certificato del medico di famiglia. Sono questi i chiarimenti più importanti contenuti in una nota emanata dal ministero della pubblica istruzione il 25 settembre scorso (prot.18329).

CERTIFICATI

Come anticipato da *ItaliaOggi*, nel numero di martedì scorso, l'amministrazione ha deciso di sollevare i neoassunti dall'obbligo di ricorrere alle strutture sanitarie per la certificazione di idoneità all'impiego, consentendo loro di farsela certificare dal medico di famiglia.

E in più il ministero ha ricordato anche che non è più necessaria la presentazione dei certificati per documentare la residenza, lo stato di famiglia, l'assolvimento di obblighi e l'assenza di condanne penali o carichi pendenti e quant'altro. Ciò perché tutte queste informazioni vengono assunte dall'amministrazione all'atto della presenza della domanda di inserimento in graduatoria. Domanda che, una volta compilata, ha valore di autocertificazione.

L'AUTOCERTIFICAZIONE

Resta il fatto, però, che la leg-

ge impone all'amministrazione di effettuare il controllo di veridicità delle autodichiarazioni. E ciò, non di rado, rallenta le operazioni di conferma in ruolo. Che, peraltro, dovrebbe concludersi entro 90 giorni dall'assolvimento dell'anno di prova. E i rallentamenti, spesso dovuti alle ragioni dello stato, allungano ulteriormente i tempi di formazione dei provvedimenti di ricostruzione di carriera. Che dovrebbero concludersi non oltre 480 giorni dopo la presentazione della rela-



la presentazione del certificato della Asl, che può essere validamente sostituito con un certificato del medico di famiglia.

SPEZZONI

È stato chiarito, inoltre, che i dirigenti scolastici non possono smembrare le cattedre e gli spezzoni per distribuire ore eccedenti ai docenti di ruolo. Spezzoni e cattedre, infatti, devono essere assegnate ai docenti precari con incarichi di supplenza. Fermo restando che gli spezzoni fino a 6 ore vanno attribuiti prioritariamente ai docenti interni. Sempre, però, con il loro consenso. Altrimenti vanno anch'essi a supplenza

SUPPLENZE DAI VECCHI ELENCHI

Quanto agli incarichi di supplenza, da conferire tramite lo

scorrimento delle graduatorie d'istituto, il ministero ha spiegato che essi vanno attribuiti utilizzando gli elenchi dell'anno scorso. Ciò perché, anche quest'anno, l'amministrazione non ha fatto in tempo a pubblicare le nuove graduatorie. La pubblicazione degli elenchi, infatti, può essere effettuata solo dopo che tutte le scuole hanno provveduto alla loro compilazione. E quindi, basta una sola scuola inadempiente per bloccare la pubblicazione in tutta la provincia.

CONTRATTI ALL'AVENTE TITOLO

Pertanto, per consentire ai dirigenti di provvedere alla copertura dei posti disponibili, l'amministrazione ha autorizzato l'utilizzo dei vecchi elenchi, ma ha imposto ai dirigenti di apporre nei contratti il termine: «Fino a nomina dell'avente titolo». L'individuazione di questo termine,

peraltro, discende da una precisa disposizione di legge. Ma rischia di ingenerare contenzioso in sede di applicazione. Il nuovo regolamento, infatti, prevede l'immediata decadenza dall'incarico all'atto della pubblicazione delle nuove graduatorie.

IL SUPPLENTE DECADE

E ciò collide con quanto previsto nei contratti individuali. Che prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro non all'atto della pubblicazione delle nuove graduatorie, ma all'atto della nomina dell'avente titolo. Non basta, dunque, che entrino in vigore i nuovi elenchi per rendere lecito il licenziamento del supplente. È necessario, infatti, che il dirigente provveda alla stipula di un nuovo contratto con l'avente titolo, tratto dalle nuove graduatorie. (riproduzione riservata)